

Polizza RC Sperimentazioni Cliniche

Polizza

Numero: 30360407

Contraente D.OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

Riferimenti AGCS

Gerenza di BROKER AGCS

P.ZZA TRE TORRI 3

20145 MILANO

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz Global Corporate & Specialty SE - Società costituita all'estero nella forma giuridica di società per azioni.
Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco - Germania - una Società del Gruppo Allianz SE autor. all'eserc. dell'assicurazione diversa dall'assicuraz. sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. registro tribunale di Monaco HRB 208312 - Capitale Sociale Euro 36.740.661,00 i.v.
Chairman of the Supervisory Board: Dr. Axel Theis - Board of Management: Chris Fischer Hirs (Chairman), Andreas Berger, Sinéad Browne, Nina Klingspor, Alexander Mack, Hartmut Mai, Paul O'Neill, Bill Scaldaferrri, Carsten Scheffel.
Allianz Global Corporate & Specialty SE - Impresa operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazione danni.
Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione n. I.00075

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Sede secondaria di Milano
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
CF, P. Iva e Registro imprese
di Milano n. 06385250961

Allianz 

Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- Scheda di Polizza
- Condizioni di assicurazione

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Scheda di Polizza

Contraente

Ragione Sociale: D.OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

Codice fiscale/Partita IVA: 11111111115

Indirizzo: VIA LYKKEBAKVEJ 1

C.A.P.: 00000 Città: KOGE (EE) Stato: DANIMARCA

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 31/10/2018 Scadenza: ore 24:00 del 31/01/2020

Durata: anni 1 / mesi 3 / giorni 0

Altri estremi contrattuali

Tacito rinnovo: NO

Premio

Importo per il periodo assicurativo

Imponibile: 5.500,00 euro

Imposte: 1.223,75 euro

Lordo: 6.723,75 euro

Periodicità del pagamento: In unica soluzione

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
R.c. generale	5.500,00	22,25 %	1.223,75	6.723,75
Totali	5.500,00		1.223,75	6.723,75


(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

Informazioni sul premio

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Condizioni di assicurazione



60K 00000303604075



SOMMARIO

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	6
Art.1 Definizioni	6
Art.2 Effetto e durata	7
Art.3 Attività Assicurata	7
Art.4 Struttura della Polizza	7
Art.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art.6 Variazioni del rischio	7
Art.7 Buona fede	8
Art.8 Altre assicurazioni	8
Art.9 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione	8
Art.10 Regolazione del premio	8
Art.11 Obblighi in caso di Sinistro	8
Art.12 Gestione delle vertenze di danno – spese legali	8
Art.13 Modifiche dell'Assicurazione	9
Art.14 Rinvio alle norme di legge	9
Art.15 Oneri fiscali	9
Art.16 Foro competente	9
SEZIONE II – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE	10
Art.1 Oggetto dell'assicurazione	10
Art.2 Inizio e termine della garanzia	10
Art.3 Estensione territoriale	10
Art.4 Massimale di Sezione	10
Art.5 Franchigie di Sezione	10
Art.6 Estensione dell'Assicurazione all'Istituzione Sanitaria	10
Art.7 Esclusioni	10
Condizioni con approvazione espressa	11
Allegato I: Massimali e Franchigie	12
Art.1 Limiti di risarcimento combinati e Sottolimiti	12
Art.2 Franchigie a carico dell'Assicurato	12
Allegato II - Istituzioni Sanitarie	13
Allegato III – Il Premio	14

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valide per tutte le Sezioni relative alle Condizioni Speciali)

Art.1 Definizioni

- Per **Assicurati:** Lo Sponsor, il Monitor, lo Sperimentatore e i Collaboratori dello Sperimentatore
- Per **Assicurazione:** le garanzie prestate in base alla presente Polizza
- Per **Attività Assicurata:** così come descritta all'art 3
- Per **Collaboratori dello Sperimentatore** Il personale medico ed infermieristico espressamente designato dallo Sperimentatore autorizzato all'effettuazione della Sperimentazione Clinica;
- Per **Contraente:** il soggetto che stipula la Polizza anche Sponsor della Sperimentazione Clinica
- Per **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali
- Per **Franchigia:** L'ammontare in cifra fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato per Soggetto, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali Sottolimiti.
- Per **Indennizzo:** la somma dovuta all'Assicurato dalla Società in caso di Sinistro
- Per **Istituzione Sanitaria:** ogni ente o struttura pubblica o privata oppure ambulatori medici autorizzati all'effettuazione della Sperimentazione Clinica;
- Per **Massimale:** l'importo che rappresenta l'esposizione massima, indicato all'Allegato I, a titolo di Indennizzo della Società con riferimento al Periodo di Assicurazione e complessivamente per tutti gli Assicurati
- Per **Monitor:** la persona che valuta l'andamento della Sperimentazione presso le Istituzioni Sanitarie, per garantire che la Sperimentazione venga effettuata in osservanza del Protocollo, delle Procedure Operative Standard (SOP), delle disposizioni normative applicabili, delle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP) ed è responsabile delle attività di monitoraggio della Sperimentazione come previsto dalla legge
- Per **Organizzazione di Ricerca a Contratto (CRO)** una società, un'istituzione o un'organizzazione privata con cui lo Sponsor ha stipulato un contratto per affidare alla stessa una parte o tutte le proprie competenze in tema di Sperimentazione Clinica (ad es. stesura del Protocollo, selezione delle Istituzioni Sanitarie e degli Sperimentatori, selezione e utilizzazione del Monitor, elaborazione dei report, analisi statistica, preparazione della documentazione da sottoporre all'autorità regolatoria ecc.), come previsto dalle norme di buona pratica clinica
- Per **Polizza:** Il documento che prova l'Assicurazione
- Per **Premio:** la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per gli obblighi assunti dalla Società in forza della presente Polizza
- Per **Prodotto in Sperimentazione:** un dispositivo medico oppure una forma farmaceutica di un principio attivo o placebo che viene sperimentata, oppure impiegata come riferimento di uno studio clinico, compreso un prodotto autorizzato alla commercializzazione, qualora esso venga impiegato o formulato o confezionato in modo diverso da quello autorizzato, oppure qualora venga utilizzato per un'indicazione diversa da quella approvata, o sia impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato.
- Per **Protocollo:** documento che descrive l'obiettivo, la progettazione, la metodologia, le considerazioni statistiche e l'organizzazione di una Sperimentazione Clinica
- Per **Scoperto:** L'ammontare percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali Sottolimiti.

Per Sinistro:	La richiesta di risarcimento danni per i quali è prevista l'Assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato
Per Società	l'impresa assicuratrice
Per Soggetto:	la persona che partecipa ad una Sperimentazione Clinica, sia come destinatario del Prodotto in Sperimentazione sia come controllo.
Per Sottolimita	La parte di Massimale, così come previsto dall'Allegato I, che rappresenta la somma massima che la Società può pagare in conseguenza di morte o lesioni personali (compresi i danni patrimoniali da essi derivanti) ad un Soggetto, qualunque sia il numero dei danneggiati aventi diritto ad un risarcimento in relazione a tali danni subiti da detto Soggetto;
Per Sperimentatore:	un medico qualificato responsabile della conduzione della Sperimentazione Clinica presso un'Istituzione Sanitaria;
Per Sperimentazione Clinica:	Indipendentemente dal numero delle Istituzioni Sanitarie coinvolte, ogni sperimentazione su soggetti umani intesa ad identificare o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di un Prodotto in Sperimentazione; e/o identificare ogni reazione avversa ad un Prodotto in Sperimentazione; e/o studiare l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione di un Prodotto in Sperimentazione con l'obiettivo di valutarne sicurezza ed efficacia. Per data di conclusione della Sperimentazione si intende l'ultima prestazione medico-chirurgica, diagnostica e/o terapeutica effettuate secondo il Protocollo di sperimentazione relativa all'ultimo Soggetto arruolato in Italia;
Per Sponsor:	un individuo, una Società, un'istituzione oppure un'organizzazione che, sotto propria responsabilità, dà inizio, gestisce e/o finanzia una Sperimentazione Clinica.

Art.2 Effetto e durata

La presente Polizza viene stipulata per la durata di 1 anni e 3 mesi, con inizio dalle ore 24 del 31/10/2018 e scadenza alle ore 24 del 31/01/2020 (di seguito definito il "Periodo di Assicurazione" e pari alla durata della Sperimentazione Clinica come indicato nel Protocollo) e senza tacito rinnovo.

Art.3 Attività Assicurata

L'Attività Assicurata consiste nella Sperimentazione Clinica del seguente studio:

- a) Protocollo N° AID-ICU;
- b) Titolo della Sperimentazione Clinica: "Agents Intervening against Delirium in Intensive Care Unit (AID-ICU) A randomised, blinded, placebo-controlled trial";
- a) Istituzioni Sanitarie come indicato nell'Allegato II;
- b) Numero dei Soggetti: 100 adulti.

Art.4 Struttura della Polizza

La presente Polizza è composta dalla presente sezione relativa alle Condizioni Generali e da una sezione relativa alle Condizioni Speciali.

In caso di contrasto le previsioni delle Condizioni Speciali prevalgono sulle previsioni delle Condizioni Generali.

Art.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla Polizza, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (come previsto artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art.6 Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società entro i 30 giorni successivi.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni, ferma restando l'operatività della copertura ai sensi di Polizza dei Soggetti

già arruolati nella sperimentazione anche nel proseguo della stessa. A tal fine l'Assicurato s'impegna a fornire alla Società, prima della data di effetto del recesso, l'elenco dei Soggetti arruolati fino a tale data.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione.

Art.7 Buona fede

A parziale deroga di quanto previsto al precedente Art. 6, l'omissione durante la validità della Polizza della dichiarazione di una circostanza aggravante il rischio non dà diritto alla Società di recedere dalla Polizza se tale omissione o inesatta dichiarazione siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art.8 Altre assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art.9 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario o alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

Art.10 Regolazione del premio

Il Premio, convenuto secondo quanto previsto all'Allegato III, viene:

- Anticipato in via provvisoria all'inizio del Periodo di Assicurazione e rappresenta il premio minimo comunque acquisto;
- Regolato esclusivamente in aumento, alla fine di ciascun Periodo di Assicurazione, se il numero definitivo dei Soggetti risulti maggiore di quello indicato nell'Allegato III.

A tal fine entro 30 giorni dalla fine Periodo di Assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, il numero definitivo dei Soggetti che hanno partecipato alla Sperimentazione Clinica. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'art.1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente per il recupero del maggior Premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente e/o lo Sponsor è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.11 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato è obbligato a collaborare con la Società e a fornire tutta la documentazione relativa ai Sinistri che la Società riterrà opportuna.

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente Polizza oppure alla Società entro dieci (10) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto in conformità a quanto previsto all'art. 1915 C.C.

Art.12 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

La Società ha diritto di assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti

all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati preventivamente concordati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.13 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.14 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge del diritto italiano ed in particolare il Decreto 14 luglio 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali "Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali".

Art.15 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.16 Foro competente

La presente Polizza è soggetta esclusivamente al diritto italiano anche nei casi in cui l'Assicurazione è estesa ad Assicurati con sede legale all'estero.

In caso di controversie inerenti la presente Polizza, il foro esclusivamente competente sarà quello del tribunale di Milano.

SEZIONE II – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati alla salute dei Soggetti (morte e lesioni personali) compresi i danni patrimoniali da essi derivanti.

I danni indennizzabili ai termini di Polizza sono esclusivamente quelli verificatesi in conseguenza diretta del trattamento con il farmaco/dispositivo medicale o delle misure terapeutiche/diagnostiche adottate per la realizzazione della Sperimentazione Clinica di cui all'Attività Assicurata.

Art.2 Inizio e termine della garanzia

In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1917 c.c., l'Assicurazione ha ad oggetto i soli eventi dannosi verificatesi durante il Periodo di Assicurazione, che si siano manifestati entro 24 mesi dal termine della Sperimentazione ed in relazione ai quali soggetti terzi abbiano presentato una richiesta di risarcimento per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e comunque non oltre 36 mesi dal termine della Sperimentazione.

Art.3 Estensione territoriale

L'Assicurazione è valida unicamente per la Sperimentazione Clinica effettuata in Italia.

Sono escluse dall'Assicurazione le richieste di risarcimento giudiziali presentate a tribunali degli USA e Canada, i danni verificatisi in USA e Canada o subiti da cittadini di nazionalità USA e Canada.

Art.4 Massimale di Sezione

L'Assicurazione viene prestata fino a concorrenza del Massimale e del Sottolimito indicati all'Allegato I.

Art.5 Franchigie di Sezione

L'Assicurazione non è soggetta all'applicazione di Franchigie.

Art.6 Estensione dell'Assicurazione all'Istituzione Sanitaria

La definizione di Assicurati di cui all'art 1 sezione 1 si estende alle Istituzioni Sanitarie, limitatamente alla Sperimentazione Clinica di cui all'Attività Assicurata.

(in Allegato II vengono elencate a titolo esemplificativo alcune di esse).

Art.7 Esclusioni

La garanzia non opera:

- a) per reclami dovuti al fatto che il Prodotto in Sperimentazione non realizza gli scopi curativi previsti;
- b) per danni nucleari di qualsiasi tipo;
- c) per danni conseguenti a Sperimentazioni Clinica non regolarmente autorizzata o svolte in maniera difforme da quanto previsto dalle normative vigenti o svolte in maniera difforme da quanto autorizzato dalle autorità competenti, tranne il caso di errore involontario nell'esecuzione del Protocollo;
- d) per i danni e/o i peggioramenti di malattie preesistenti che si sarebbero verificati o sviluppati anche se il Soggetto non avesse partecipato alla Sperimentazione Clinica;
- e) in caso di responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;

Condizioni con approvazione espressa

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli della presente Polizza:

Sezione I - Condizioni generali di assicurazione

- Art. Effetto e Durata
- Art. Struttura della Polizza
- Art. Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione
- Art. Oneri Fiscali
- Art. Foro competente

Sezione II – Condizioni Speciali di Assicurazione

- Art. Inizio e termine della garanzia
- Art. Esclusioni

IL CONTRAENTE

**Allegato I: Massimali e Franchigie
relativi all'intera Polizza a valere per tutte le Sezioni**

Art.1 Limiti di risarcimento combinati e Sottolimiti

Il Massimale di Polizza è pari ad € 7.500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione.

Per gli Indennizzi dovuti in conseguenza degli eventi sottoelencati, valgono i Sottolimiti indicati:

Garanzie	Sottolimiti
Per Soggetto	€ 1.500.000,00

Art.2 Franchigie a carico dell'Assicurato

L'Assicurazione non è soggetta all'applicazione di Franchigie.

**Allegato II - Istituzioni Sanitarie
autorizzati all'effettuazione della Sperimentazione Clinica**

1. National Coordinator - Giuseppe Citerio
University of Milan-Bicocca
Via Cadore 48
20900 Monza (MB) Italy

Allegato III – Il Premio

Detto premio minimo comunque acquisito è convenuto e non soggetto alla regolazione di fine anno.

Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
- copia delle Condizioni di assicurazione;
- copia del documento "*Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti*" conforme al modello 7A , Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
- copia del documento "*Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione del contratto*" conforme al modello 7B, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
- di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi.

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente contratto che dichiara dunque di conoscere ed approvare.

Il Contraente dichiara inoltre che il documento non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.

Sottoscritto il __/__/__, in _____

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Nicola Mancino Marco Vincenzi



Firma del Contraente/Legale Rappresentante  _____

- di essere stato informato dall'Intermediario che la presente proposta e' adeguata rispetto alle sue esigenze assicurative o previdenziali

Firma del Contraente/Legale Rappresentante  _____

Polizza RC Sperimentazioni Cliniche

Polizza

Numero: 30360407

Contraente D.OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

Riferimenti AGCS

Gerenza di BROKER AGCS

P.ZZA TRE TORRI 3

20145 MILANO

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz Global Corporate & Specialty SE - Società costituita all'estero nella forma giuridica di società per azioni.
Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco - Germania - una Società del Gruppo Allianz SE autor. all'eserc. dell'assicurazione diversa dall'assicuraz. sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. registro tribunale di Monaco HRB 208312 - Capitale Sociale Euro 36.740.661,00 i.v.
Chairman of the Supervisory Board: Dr. Axel Theis - Board of Management: Chris Fischer Hirs (Chairman), Andreas Berger, Sinéad Browne, Nina Klingspor, Alexander Mack, Hartmut Mai, Paul O'Neill, Bill Scaldaferrri, Carsten Scheffel.
Allianz Global Corporate & Specialty SE - Impresa operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazione danni.
Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione n. I.00075

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Sede secondaria di Milano
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
CF, P. Iva e Registro imprese
di Milano n. 06385250961

Allianz 

Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- Scheda di Polizza
- Condizioni di assicurazione

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Scheda di Polizza

Contraente

Ragione Sociale: D.OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

Codice fiscale/Partita IVA: 11111111115

Indirizzo: VIA LYKKEBAKVEJ 1

C.A.P.: 00000 Città: KOGE (EE) Stato: DANIMARCA

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 31/10/2018 Scadenza: ore 24:00 del 31/01/2020

Durata: anni 1 / mesi 3 / giorni 0

Altri estremi contrattuali

Tacito rinnovo: NO

Premio

Importo per il periodo assicurativo

Imponibile: 5.500,00 euro

Imposte: 1.223,75 euro

Lordo: 6.723,75 euro

Periodicità del pagamento: In unica soluzione

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
R.c. generale	5.500,00	22,25 %	1.223,75	6.723,75
Totali	5.500,00		1.223,75	6.723,75


(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

Informazioni sul premio

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Condizioni di assicurazione



60K 00000303604075



SOMMARIO

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	6
Art.1 Definizioni	6
Art.2 Effetto e durata	7
Art.3 Attività Assicurata	7
Art.4 Struttura della Polizza	7
Art.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art.6 Variazioni del rischio	7
Art.7 Buona fede	8
Art.8 Altre assicurazioni	8
Art.9 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione	8
Art.10 Regolazione del premio	8
Art.11 Obblighi in caso di Sinistro	8
Art.12 Gestione delle vertenze di danno – spese legali	8
Art.13 Modifiche dell'Assicurazione	9
Art.14 Rinvio alle norme di legge	9
Art.15 Oneri fiscali	9
Art.16 Foro competente	9
SEZIONE II – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE	10
Art.1 Oggetto dell'assicurazione	10
Art.2 Inizio e termine della garanzia	10
Art.3 Estensione territoriale	10
Art.4 Massimale di Sezione	10
Art.5 Franchigie di Sezione	10
Art.6 Estensione dell'Assicurazione all'Istituzione Sanitaria	10
Art.7 Esclusioni	10
Condizioni con approvazione espressa	11
Allegato I: Massimali e Franchigie	12
Art.1 Limiti di risarcimento combinati e Sottolimiti	12
Art.2 Franchigie a carico dell'Assicurato	12
Allegato II - Istituzioni Sanitarie	13
Allegato III – Il Premio	14

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valide per tutte le Sezioni relative alle Condizioni Speciali)

Art.1 Definizioni

- Per **Assicurati:** Lo Sponsor, il Monitor, lo Sperimentatore e i Collaboratori dello Sperimentatore
- Per **Assicurazione:** le garanzie prestate in base alla presente Polizza
- Per **Attività Assicurata:** così come descritta all'art 3
- Per **Collaboratori dello Sperimentatore** Il personale medico ed infermieristico espressamente designato dallo Sperimentatore autorizzato all'effettuazione della Sperimentazione Clinica;
- Per **Contraente:** il soggetto che stipula la Polizza anche Sponsor della Sperimentazione Clinica
- Per **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali
- Per **Franchigia:** L'ammontare in cifra fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato per Soggetto, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali Sottolimiti.
- Per **Indennizzo:** la somma dovuta all'Assicurato dalla Società in caso di Sinistro
- Per **Istituzione Sanitaria:** ogni ente o struttura pubblica o privata oppure ambulatori medici autorizzati all'effettuazione della Sperimentazione Clinica;
- Per **Massimale:** l'importo che rappresenta l'esposizione massima, indicato all'Allegato I, a titolo di Indennizzo della Società con riferimento al Periodo di Assicurazione e complessivamente per tutti gli Assicurati
- Per **Monitor:** la persona che valuta l'andamento della Sperimentazione presso le Istituzioni Sanitarie, per garantire che la Sperimentazione venga effettuata in osservanza del Protocollo, delle Procedure Operative Standard (SOP), delle disposizioni normative applicabili, delle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP) ed è responsabile delle attività di monitoraggio della Sperimentazione come previsto dalla legge
- Per **Organizzazione di Ricerca a Contratto (CRO)** una società, un'istituzione o un'organizzazione privata con cui lo Sponsor ha stipulato un contratto per affidare alla stessa una parte o tutte le proprie competenze in tema di Sperimentazione Clinica (ad es. stesura del Protocollo, selezione delle Istituzioni Sanitarie e degli Sperimentatori, selezione e utilizzazione del Monitor, elaborazione dei report, analisi statistica, preparazione della documentazione da sottoporre all'autorità regolatoria ecc.), come previsto dalle norme di buona pratica clinica
- Per **Polizza:** Il documento che prova l'Assicurazione
- Per **Premio:** la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per gli obblighi assunti dalla Società in forza della presente Polizza
- Per **Prodotto in Sperimentazione:** un dispositivo medico oppure una forma farmaceutica di un principio attivo o placebo che viene sperimentata, oppure impiegata come riferimento di uno studio clinico, compreso un prodotto autorizzato alla commercializzazione, qualora esso venga impiegato o formulato o confezionato in modo diverso da quello autorizzato, oppure qualora venga utilizzato per un'indicazione diversa da quella approvata, o sia impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato.
- Per **Protocollo:** documento che descrive l'obiettivo, la progettazione, la metodologia, le considerazioni statistiche e l'organizzazione di una Sperimentazione Clinica
- Per **Scoperto:** L'ammontare percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali Sottolimiti.

Per Sinistro:	La richiesta di risarcimento danni per i quali è prevista l'Assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato
Per Società	l'impresa assicuratrice
Per Soggetto:	la persona che partecipa ad una Sperimentazione Clinica, sia come destinatario del Prodotto in Sperimentazione sia come controllo.
Per Sottolimita	La parte di Massimale, così come previsto dall'Allegato I, che rappresenta la somma massima che la Società può pagare in conseguenza di morte o lesioni personali (compresi i danni patrimoniali da essi derivanti) ad un Soggetto, qualunque sia il numero dei danneggiati aventi diritto ad un risarcimento in relazione a tali danni subiti da detto Soggetto;
Per Sperimentatore:	un medico qualificato responsabile della conduzione della Sperimentazione Clinica presso un'Istituzione Sanitaria;
Per Sperimentazione Clinica:	Indipendentemente dal numero delle Istituzioni Sanitarie coinvolte, ogni sperimentazione su soggetti umani intesa ad identificare o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di un Prodotto in Sperimentazione; e/o identificare ogni reazione avversa ad un Prodotto in Sperimentazione; e/o studiare l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione di un Prodotto in Sperimentazione con l'obiettivo di valutarne sicurezza ed efficacia. Per data di conclusione della Sperimentazione si intende l'ultima prestazione medico-chirurgica, diagnostica e/o terapeutica effettuate secondo il Protocollo di sperimentazione relativa all'ultimo Soggetto arruolato in Italia;
Per Sponsor:	un individuo, una Società, un'istituzione oppure un'organizzazione che, sotto propria responsabilità, dà inizio, gestisce e/o finanzia una Sperimentazione Clinica.

Art.2 Effetto e durata

La presente Polizza viene stipulata per la durata di 1 anni e 3 mesi, con inizio dalle ore 24 del 31/10/2018 e scadenza alle ore 24 del 31/01/2020 (di seguito definito il "Periodo di Assicurazione" e pari alla durata della Sperimentazione Clinica come indicato nel Protocollo) e senza tacito rinnovo.

Art.3 Attività Assicurata

L'Attività Assicurata consiste nella Sperimentazione Clinica del seguente studio:

- a) Protocollo N° AID-ICU;
- b) Titolo della Sperimentazione Clinica: "Agents Intervening against Delirium in Intensive Care Unit (AID-ICU) A randomised, blinded, placebo-controlled trial";
- a) Istituzioni Sanitarie come indicato nell'Allegato II;
- b) Numero dei Soggetti: 100 adulti.

Art.4 Struttura della Polizza

La presente Polizza è composta dalla presente sezione relativa alle Condizioni Generali e da una sezione relativa alle Condizioni Speciali.

In caso di contrasto le previsioni delle Condizioni Speciali prevalgono sulle previsioni delle Condizioni Generali.

Art.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla Polizza, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (come previsto artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art.6 Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società entro i 30 giorni successivi.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni, ferma restando l'operatività della copertura ai sensi di Polizza dei Soggetti

già arruolati nella sperimentazione anche nel proseguo della stessa. A tal fine l'Assicurato s'impegna a fornire alla Società, prima della data di effetto del recesso, l'elenco dei Soggetti arruolati fino a tale data.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione.

Art.7 Buona fede

A parziale deroga di quanto previsto al precedente Art. 6, l'omissione durante la validità della Polizza della dichiarazione di una circostanza aggravante il rischio non dà diritto alla Società di recedere dalla Polizza se tale omissione o inesatta dichiarazione siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art.8 Altre assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art.9 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario o alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

Art.10 Regolazione del premio

Il Premio, convenuto secondo quanto previsto all'Allegato III, viene:

- Anticipato in via provvisoria all'inizio del Periodo di Assicurazione e rappresenta il premio minimo comunque acquisto;
- Regolato esclusivamente in aumento, alla fine di ciascun Periodo di Assicurazione, se il numero definitivo dei Soggetti risulti maggiore di quello indicato nell'Allegato III.

A tal fine entro 30 giorni dalla fine Periodo di Assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, il numero definitivo dei Soggetti che hanno partecipato alla Sperimentazione Clinica. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'art.1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente per il recupero del maggior Premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente e/o lo Sponsor è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.11 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato è obbligato a collaborare con la Società e a fornire tutta la documentazione relativa ai Sinistri che la Società riterrà opportuna.

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente Polizza oppure alla Società entro dieci (10) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto in conformità a quanto previsto all'art. 1915 C.C.

Art.12 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

La Società ha diritto di assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti

all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati preventivamente concordati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.13 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.14 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge del diritto italiano ed in particolare il Decreto 14 luglio 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali "Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali".

Art.15 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.16 Foro competente

La presente Polizza è soggetta esclusivamente al diritto italiano anche nei casi in cui l'Assicurazione è estesa ad Assicurati con sede legale all'estero.

In caso di controversie inerenti la presente Polizza, il foro esclusivamente competente sarà quello del tribunale di Milano.

SEZIONE II – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati alla salute dei Soggetti (morte e lesioni personali) compresi i danni patrimoniali da essi derivanti.

I danni indennizzabili ai termini di Polizza sono esclusivamente quelli verificatesi in conseguenza diretta del trattamento con il farmaco/dispositivo medicale o delle misure terapeutiche/diagnostiche adottate per la realizzazione della Sperimentazione Clinica di cui all'Attività Assicurata.

Art.2 Inizio e termine della garanzia

In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1917 c.c., l'Assicurazione ha ad oggetto i soli eventi dannosi verificatesi durante il Periodo di Assicurazione, che si siano manifestati entro 24 mesi dal termine della Sperimentazione ed in relazione ai quali soggetti terzi abbiano presentato una richiesta di risarcimento per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e comunque non oltre 36 mesi dal termine della Sperimentazione.

Art.3 Estensione territoriale

L'Assicurazione è valida unicamente per la Sperimentazione Clinica effettuata in Italia.

Sono escluse dall'Assicurazione le richieste di risarcimento giudiziali presentate a tribunali degli USA e Canada, i danni verificatisi in USA e Canada o subiti da cittadini di nazionalità USA e Canada.

Art.4 Massimale di Sezione

L'Assicurazione viene prestata fino a concorrenza del Massimale e del Sottolimito indicati all'Allegato I.

Art.5 Franchigie di Sezione

L'Assicurazione non è soggetta all'applicazione di Franchigie.

Art.6 Estensione dell'Assicurazione all'Istituzione Sanitaria

La definizione di Assicurati di cui all'art 1 sezione 1 si estende alle Istituzioni Sanitarie, limitatamente alla Sperimentazione Clinica di cui all'Attività Assicurata.

(in Allegato II vengono elencate a titolo esemplificativo alcune di esse).

Art.7 Esclusioni

La garanzia non opera:

- a) per reclami dovuti al fatto che il Prodotto in Sperimentazione non realizza gli scopi curativi previsti;
- b) per danni nucleari di qualsiasi tipo;
- c) per danni conseguenti a Sperimentazioni Clinica non regolarmente autorizzata o svolte in maniera difforme da quanto previsto dalle normative vigenti o svolte in maniera difforme da quanto autorizzato dalle autorità competenti, tranne il caso di errore involontario nell'esecuzione del Protocollo;
- d) per i danni e/o i peggioramenti di malattie preesistenti che si sarebbero verificati o sviluppati anche se il Soggetto non avesse partecipato alla Sperimentazione Clinica;
- e) in caso di responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;

Condizioni con approvazione espressa

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli della presente Polizza:

Sezione I - Condizioni generali di assicurazione

- Art. Effetto e Durata
- Art. Struttura della Polizza
- Art. Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione
- Art. Oneri Fiscali
- Art. Foro competente

Sezione II – Condizioni Speciali di Assicurazione

- Art. Inizio e termine della garanzia
- Art. Esclusioni

IL CONTRAENTE

**Allegato I: Massimali e Franchigie
relativi all'intera Polizza a valere per tutte le Sezioni**

Art.1 Limiti di risarcimento combinati e Sottolimiti

Il Massimale di Polizza è pari ad € 7.500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione.

Per gli Indennizzi dovuti in conseguenza degli eventi sottoelencati, valgono i Sottolimiti indicati:

Garanzie	Sottolimiti
Per Soggetto	€ 1.500.000,00

Art.2 Franchigie a carico dell'Assicurato

L'Assicurazione non è soggetta all'applicazione di Franchigie.

**Allegato II - Istituzioni Sanitarie
autorizzati all'effettuazione della Sperimentazione Clinica**

1. National Coordinator - Giuseppe Citerio
University of Milan-Bicocca
Via Cadore 48
20900 Monza (MB) Italy

Allegato III – Il Premio

Detto premio minimo comunque acquisito è convenuto e non soggetto alla regolazione di fine anno.

Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
- copia delle Condizioni di assicurazione;
- copia del documento "*Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti*" conforme al modello 7A , Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
- copia del documento "*Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione del contratto*" conforme al modello 7B, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
- di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi.

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente contratto che dichiara dunque di conoscere ed approvare.

Il Contraente dichiara inoltre che il documento non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.

Sottoscritto il __/__/__, in _____

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Nicola Mancino Marco Vincenzi



Firma del Contraente/Legale Rappresentante

▶ _____

- di essere stato informato dall'Intermediario che la presente proposta e' adeguata rispetto alle sue esigenze assicurative o previdenziali

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

▶ _____